

Giovedì 31 luglio 2014

Partenza in salita per la dichiarazione IMU degli enti non commerciali

Secondo Assosoftware, non sarà possibile rispettare il termine del 30 settembre 2014 per il corretto adempimento

La **dichiarazione IMU** per gli **enti non commerciali** potrebbe già incontrare **ostacoli**. Infatti Assosoftware, con un [comunicato stampa](#) di ieri, 30 luglio, ha sollevato alcune **perplexità** in merito alla possibilità di **rilasciare il software in tempo utile** per il **corretto adempimento** entro il **30 settembre 2014**.

Si ricorda che, ai sensi dell'[art. 7](#) comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92, sono **esenti** da **IMU** (ed anche da **TASI**) gli immobili utilizzati dagli **enti non commerciali** di cui all'[art. 73](#) comma 1 lett. c) del TUIR, destinati **esclusivamente** allo svolgimento con **modalità non commerciali** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.


L'esenzione era riconosciuta nella sua interezza per l'anno 2012 mentre, a partire **dal 2013**, essa è **parametrata** alla sola **componente immobiliare** in cui si svolge l'attività **non profit**. L'[art. 91-bis](#) comma 2 del DL 1/2012, in attuazione a tale disposizione, ha esaminato in primo luogo l'ipotesi di **utilizzo misto**, in cui l'attività di natura non commerciale sia svolta in una **determinata porzione** dell'unità immobiliare, precisando che l'**esenzione** IMU compete limitatamente a **detta porzione**. Invece, in caso di **utilizzo indistinto** delle varie porzioni del fabbricato, il DM 19 novembre 2012 n. [200](#) ha individuato i **criteri** per l'individuazione delle **superfici "esenti"**.

Infine, il Ministro dell'Economia, con decreto firmato il [26 giugno 2014](#), ha approvato il **modello di dichiarazione** valevole sia ai fini IMU che TASI per gli enti non commerciali, nel quale indicare, tra l'altro, i **criteri di ripartizione** delle superfici nonché l'**attività effettivamente svolta**.

La dichiarazione contiene anche una sorta di "**autoliquidazione**" sia dell'IMU che della TASI, con indicazione sia dell'imposta dovuta che degli acconti versati e dei crediti provenienti dai precedenti periodi di imposta (per i quali, si ritiene, debba esserci l'assenso dell'ente locale alla compensazione).

La dichiarazione deve essere presentata, **a regime**, nello **stesso termine** di quella "**ordinaria**", ovvero entro il **30 giugno** dell'**anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e non deve essere ripresentata, in assenza di variazioni, negli anni successivi.

Invece, le dichiarazioni relative agli anni **2012 e 2013** (limitatamente all'**IMU**) dovranno essere



presentate entro il **30 settembre 2014**.

Ancora, la dichiarazione può essere inviata **solo telematicamente** e, proprio per questo motivo, Assosoftware lamenta la **manca**za, alla data di ieri, delle **specifiche tecniche** necessarie per l'**invio**, dati questi indispensabili per la predisposizione del software.

Nel comunicato si evidenziano, inoltre, alcune **difficoltà operative**, in quanto il termine per il versamento del saldo dell'IMU dovuta per il 2013 e per il primo acconto 2014 è scaduto il 16 giugno 2014; occorre quindi che i Comuni riconoscano almeno il più ampio termine del **20 agosto** 2014 (un mese dalla pubblicazione del 4 luglio 2014 ove si consideri applicabile il generale rinvio stabilito dall'[art. 37](#) comma 11-*bis* del DL 223/2006), onde evitare sanzioni ed interessi. Tale comportamento risulterebbe in linea con la ris. Min. Economia e Finanze 23 giugno 2014 n. [1/DF](#).

L'ammontare dell'IMU dovuta a saldo per l'esercizio 2013 dovrebbe poi essere definitivamente determinato sulla base della dichiarazione, intervenuta con **scarso anticipo**, tenuto conto della **complessità** delle **regole** illustrate nelle relative istruzioni e, infine, l'ammontare del versamento del primo acconto IMU per l'anno 2014, laddove effettuato entro il 16 giugno 2014, potrebbe risultare commisurato a un valore **non conforme al 50%** dell'imposta dovuta per l'anno 2013, come invece richiesto dalla norma.

Per tutti questi motivi, Assosoftware ritiene praticamente **impossibile** il **rispetto** del **termine**, per le dichiarazioni 2012 e 2013, del 30 settembre 2014.